

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

UFFICIO V – Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche. Istruzione non statale

Prot. MPIA00DRPU/2125/USC.

Bari, 1.3.2011

Il dirigente: dott.Donato Marzano

Ai Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di II grado statali della Regione

LORO SEDI

Ai Gestori/Rappresentanti legali degli istituti di istruzione secondaria di II grado paritari della Regione

LORO SEDI

Ai Coordinatori delle attività didattiche ed educative degli istituti di istruzione secondaria di II grado paritari

LORO SEDI

Al sito Web

S E D E

OGGETTO: Esami integrativi. Chiarimenti.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. quanto precisato dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica del MIUR con nota n. 1275 del 24.2.2011, in ordine alla legittimità di passaggi di alunni, nel corso dell'anno scolastico, a classe corrispondente a quella frequentata di diverso ordine, tipo o indirizzo, realizzati ai sensi del D.L.vo n. 226 del 17.10.2005, oggetto di quesito da parte di istituzioni scolastiche operanti in questa Regione.

La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica del MIUR ha fatto presente "che la disposizione citata del D.L.vo n. 226/2005 non ha mai trovato applicazione, in quanto è rimasta quale enunciazione di un principio di ordine generale che avrebbe poi dovuto concretarsi nella relativa regolamentazione di dettaglio, mai emanata.

Pertanto, si ritiene che, allo stato, in considerazione anche della sopravvenuta riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado operata con i DD.PP.RR. nn. 87, 88, 89 del 15..3.2010, nelle more della piena attuazione del nuovo ordinamento, si possa ancora fare riferimento all'art. 24 della O.M. n. 90/2001".

Per quanto sopra, sono legittimati i trasferimenti in corso d'anno (giusta C.M. 101 del 30.12.2010) solo nei confronti di alunni provenienti dalla classe corrispondente del medesimo ordine, tipo ed indirizzo di studio.

Non è consentito, nel corso dell'anno scolastico, invece, il passaggio di alunni per classe corrispondente a quella frequentata, provenienti da istituto di ordine, tipo e indirizzo diverso.

Detto passaggio, pertanto, a norma dell'art. 24 dell'O.M. n. 90 del 21.5.2001, è consentito solo previo lo svolgimento di **esami integrativi** su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza, da effettuarsi **prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.**

Si raccomanda la puntuale osservanza delle prescrizioni richiamate.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Lucrezia Stellacci